# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3429

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MALFATTI FRANCESCO, PAGLIARANI, RAFFAELLI, GIACHINI, DIAZ LAURA, PALAZZESCHI, BECCASTRINI, AMASIO, FASOLI, MAZZONI, SERONI, ROSSI PAOLO MARIO, BORSARI, TOGNONI, VESPIGNANI, OLMINI, LEONARDI, SPAGNOLI, SULOTTO, MASCHIELLA, ABENANTE, ROSSINOVICH

Presentata il 16 settembre 1966

Rivendica degli immobili già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali e che furono trasferiti alle organizzazioni fasciste durante il periodo fascista

Onorevoli Colleghi! — L'importanza sociale e culturale che è andata assumendo oggi la ricreazione popolare nel nostro Paese e la necessità di consentire ai vari sodalizi la possibilità di disporre di una propria autonoma sede per l'esplicazione delle loro civiche attività, qualsiasi sia la loro origine e la loro tendenza (A.R.C.I., C.R.A.L., A.C.L.I.. E.N.D.A.S., Circoli combattentistici e privati) c'induce a riproporre al Parlamento una proposta già avanzata dal senatore Macrelli e poi dagli onorevoli Barbieri Orazio, Jacometti ed altri.

Molti sodalizi hanno saputo e potuto edificare nuovi locali rispondenti anche dal lato architettonico alle nuove esigenze e al nuovo spirito che permea l'attività ricreativa e culturale del nostro popolo oggi, e specialmente delle masse lavoratrici. Ma queste realizzazioni non possono farci dimenticare quelle zone e quei nuclei di lavoratori che non hanno potuto costruirsi un locale, e soprattutto non possiamo accettare che sia messa una pietra sopra quella pagina vergognosa del fascismo che tolse con la violenza e la frode le sedi alle società operaie e popolari mazziniane, socialiste e combattentistiche. Non ci

interessa qui riaprire quella pagina per scopi polemici; c'interessa riaprirla soltanto perché sia fatta giustizia riparatrice di un torto subito.

La storia del problema che qui vogliamo sollevare anche se densa di drammi umani e di significato politico, può essere brevemente riassunta dalla relazione che accompagnava la proposta di legge n. 35 del Senato del 23 luglio 1948 a firma dei senatori Macrelli, Bergman, Boeri, Conti, Della Seta, Facchinetti, Parri, Raja, Ricci Federigo. Essa dice:

« Onorevoli Senatori! — Fra le attività più facinorose del partito fascista si annovera, senza dubbio, quella che condusse allo spossessamento, all'esproprio e al trasferimento di beni immobili di proprietà di associazioni od organizzazioni che erano la rappresentanza dei partiti antifascisti.

Avvenne così che nel breve volgere di pochi anni, tutte le proprietà mobiliari ed immobiliari di queste associazioni o di queste organizzazioni passarono, nel maggior numero dei casi senza corrispettivo, dai loro legittimi proprietari o a circoli fascisti o alla Opera nazionale dopolavoro o all'Opera nazionale balilla, quando non furono donate a

qualche ente pubblico pur di sottrarle alla rapacità fascista, o non finirono nel patrimonio privato di qualche gerarca.

Può dirsi che tutti questi trasferimenti od espropri o spossessamenti furono l'effetto di violenze o comunque di una causa illecita che il codice, agli articoli 1343 e 1434 e seguenti, considera come vizi di consenso e quindi producibili la nullità o l'annullamento degli atti.

È necessario provvedere al ristabilimento della giustizia nei confronti degli spossessati.

Nel formulare le disposizioni di legge che debbono attuare tale ripristino, non bisogna dimenticare che esse debbono riparare atti illeciti che ebbero il loro fondamento ed il loro movente essenzialmente di carattere politico, per cui è da coordinare il lato giuridico del provvedimento con quello politico.

Si è creduto quindi di dover, in certo qual modo, allargare i concetti della violenza e della causa illecita, specie determinando una serie di presunzioni de jure et iuris tantum, a seconda della fattispecie e delle persone che determinarono o parteciparono agli atti da impugnarsi.

Nei primi articoli del progetto, oltre che essere fissate le presunzioni di causa illecita o del vizio di violenza, sono elencati, in via esemplificativa e non tassativa, i diversi modi con cui i beni immobili dei partiti, delle associazioni, delle organizzazioni politiche, delle cooperative antifasciste, furono sottratti ai legittimi proprietari e passati ad organismi del partito fascista oppure a terza persona od anche dispersi attraverso liquidazioni coatte, come fallimenti o concordati se lo stato di fallimento o decozione non sussisteva.

Accadeva che talvolta i passaggi di proprietà avvenissero attraverso interposte persone, all'intento di nascondere o mascherare la violenza.

E poiché i mezzi escogitati dai fascisti talvolta erano oltre che violenti anche subdoli, così nell'articolo 7 si è creduto bene di contemplare anche il caso del semplice invito a vendere fatto da esponenti di organizzazioni o di autorità fasciste, perché tutti sanno quale significato avesse un invito di tal genere.

Nell'articolo 9 si è avuto cura di designare, sempre in via esemplificativa e non tassativa, quali siano gli aventi diritto a promuovere l'azione di rivendica, ed a favore di chi dovrà essere pronunciata la restituzione.

All'articolo 10 si è creduto opportuno allargare i criteri dell'ammissibilità della prova per testimoni, tenuto presente che la peculiarità della materia e il tempo e gli eventi trascorsì possono costituire ostacolo all'appli-

cazione dei rigidi precetti di diritto e di procedura in materia di ammissibilità della prova.

Si è creduto di tutelare adeguatamente i diritti dei possessori e dei terzi di buona fede con gli articoli 11, 12 e 13 mentre nell'articolo 14 si è provveduto al diritto di riserva a favore del rivendicante per le somme che dovrà pagare a tacitazione dei diritti spettanti ai terzi di buona fede.

All'articolo 15 si è stabilita la data del 25 luglio 1943 come termine oltre il quale qualsiasi trascrizione o iscrizione di atti di acquisto o di garanzia non può considerarsi di buona fede. Ciò in considerazione che a quella data era già palese l'ineluttabilità della caduta del regime fascista. Parimenti si sono considerate come inesistenti le trascrizioni e le iscrizioni eseguite in qualunque tempo da terze persone comprese nelle categorie soggette all'esperimento dell'azione di rivendica.

In considerazione poi che quasi tutti gli enti, partiti, od organizzazioni rivendicanti, si trovano in effetti senza adeguata possibilità finanziaria, si è pensato di poter dare modo di finanziare il pagamento delle indennità a mezzo di mutui speciali di favore, ad un tasso basso sui proventi della confisca dei beni fascisti, i quali avevano, coi beni di cui è oggetto nella presente legge, un identico fondamento basato sulla illiceità della causa e dei mezzi di acquisto.

Nell'articolo 18 si è contemplato il sistema di distribuzione delle somme di indennità accogliendovi il metodo molto semplice del giudizio di graduazione.

Si è creduto infine di prescrivere le norme per una procedura molto semplice e celere, pur salvaguardandosi in modo adeguato i diritti di tutte le parti in giudizio.

È necessario che la legge venga discussa con procedura d'urgenza, non solo per la ragione di indole sociale e politica enunciata nella relazione, ma anche per evitare possibili turbamenti dell'ordine pubblico ».

Da questa relazione ci pare risulti evidente la necessità di un provvedimento che corregga l'inesattezza del decreto luogotenenziale del 27 luglio 1944, n. 159, dal titolo « Sanzioni contro il fascismo ». L'urgenza di togliere al partito fascista e ai gerarchi quanto avevano illecitamente accumulato per le organizzazioni fasciste e per se stessi e di mettere tutti quei beni nelle mani dello Stato fece incorrere il legislatore nell'errore di non discernere la provenienza di quei beni e di non stabilire che quanto era stato dai fascisti tolto ai

privati e alle organizzazioni popolari doveva ritornare ai legittimi proprietari.

Per queste ragioni appunto il senatore Macrelli ed altri presentarono la proposta n. 35.

Ma quella proposta non trovò pronta accoglienza.

Una prima discussione ebbe luogo il 27 settembre 1949 (resoconto del Senato n. 269), finché l'esame fu ripreso nell'aula del Senato il 16 novembre 1950. Il senatore Macrelli nell'illustrare la sua proposta fra l'altro disse:

« I colleghi non si meraviglino se la proposta di legge da me presentata porta un numero molto basso, il numero 35. Abbiamo discusso recentemente disegni di legge che avevano raggiunto e superato ben altri numeri: mi pare che si sia arrivati fino al numero 1200 o 1300 et ultra. Che cosa significa questo, onorevoli colleghi? Se io dovessi fare un po' la storia del mio disegno di legge, dovrei risalire troppo lontano nel tempo, niente meno che al 20 dicembre 1946, quando io diressi al Presidente del Consiglio, in quella data, una lettera nella quale dicevo: "Tra le attività più facinorose del fascismo deve senza dubbio annoverarsi quella che condusse allo spossessamento, anche sotto forme apparentemente legittime, dei beni immobili di proprietà o di associazioni o di organizzazioni che rappresentavano i partiti antifascisti. Accadde così che nel breve volgere di pochi anni tutte le proprietà immobiliari di queste associazioni od organizzazioni passarono quasi sempre senza corrispettivo, dai loro legittimi proprietari a circoli fascisti o all'Opera nazionale dopolavoro o all'Opera nazionale balilla, quando non furono donati a qualche ente pubblico, pur di sottrarle alla rapacità fascista, o non finirono nel patrimonio di qualche gerarca. Di qui l'esigenza di equità di voler far tornare le associazioni e le organizzazioni antifasciste nel possesso legittimo dei loro beni ". E presentai in quella occasione una vera e propria proposta di legge con una relazione esplicativa, che voi del resto avrete letto perché accompagnava il disegno di legge sottoposto al vostro esame.

Da allora molta acqua è passata sotto i ponti del Tevere: silenzio, silenzio claustrale, interrotto da interrogazioni, da interpellanze, da interventi dai banchi dell'Assemblea Costituente, dai banchi del Senato, con risposte evasive da parte del Governo, risposte anche concrete ad un certo momento, ma che non trovarono poi nella realtà pratica un risultato efficiente. Cosicché, nella seduta del 13 luglio 1948 io richiamai ancora al senso

della responsabilità il Governo. Il Governo ebbe a rivolgermi un invito che venne accettato immediatamente da me: e così trasformai quelle che erano soltanto semplici richieste, invitanti il Governo a provvedere, in una vera e propria iniziativa parlamentare, secondo le norme costituzionali, e presentai il disegno di legge che venne annunziato al Senato nella seduta del 23 luglio 1948. Il che significa, onorevoli colleghi, che sono passati oltre due anni: ho voluto fare un calcolo e mi pare che siano due anni, quattro mesi e diciotto giorni, se non erro. E finalmente oggi affrontiamo il problema ».

Il senatore Macrelli fece la storia dell'iter percorso dal suo progetto mostrandosi un poco meravigliato di alcune incertezze formali della Commissione di cui facevano parte i senatori Azara Orlando ed altri giuristi, ma mai dubitando del consenso di tutti i membri allo spirito della legge. D'altronde la Commissione portò un concreto contributo alla redazione di un nuovo testo proponendo che alle associazioni cui dovranno essere restituiti i beni tolti debbono essere aggiunti i comuni, le province e le opere pie, e che ai beni immobili devono essere aggiunti i mobili.

Quanto alle circostanze che avevano consentito il passaggio del possesso dei beni dai legittimi proprietari alle organizzazioni fasciste il senatore Macrelli e i colleghi Musolino, Adinolfi e lo stesso relatore Boerio fornirono un'ampia casistica da cui risultano evidenti non soltanto il clima di intimidazione e di violenza e le prepotenze messe in atto contro i dirigenti e i soci delle mutuo soccorso, società operaie, ecc.. ma gli stessi vizi di forma che accompagnavano gli atti del « passaggio della proprietà ».

Il senatore Macrelli ricordava che:

« A Cesena c'era " La Casa dell'Ideale "; era la casa nostra, la casa del Partito repubblicano, creata attraverso i sacrifici degli operai, per l'iniziativa di uomini che molti di voi hanno conosciuto e stimato e amato (Pietro Turchi, Ubaldo Comandini, Vincenzo Angeli, Enrico Franchini, ecc.). Orbene, ad un certo momento, durante la ventata del fascismo, fascisti e nazionalisti invasero la sede, gettarono dalle finestre suppellettili, libri, quadri, busti, tutto quello che era a portata di mano; tentarono anche di incendiare la sede. Poi, intervento dell'autorità prefettizia, intervento della confederazione nazionale fascista dei lavoratori dell'agricoltura e i dirigenti de "La Casa dell'Ideale", all'indomani di queste violenze, furono costretti a ce-

dere alla confederazione lo stabile. Si può parlare in questo caso di acquisto in buona fede anche se c'è la sacramentale carta bollata, anche se c'è il timbro del notaio, se c'è una registrazione secondo le norme di legge? Io non vi leggerò questi elenchi: vi ho già detto il numero delle case repubblicane nella provincia di Forlì: 13; 3 in provincia di Ravenna: la Casa del Popolo di Ravenna, per esempio, fu acquistata nel 1910, inaugurata nel 1911 – leggo un giornale diretto dall'amico carissimo e collega onorevole Spallicci -: aggiungeremo che fu un avvenimento nazionale (l'inaugurazione) e direi un fatto storico riguardante non solo la vita interna del Partito repubblicano italiano, tant'è che alla inaugurazione fu presente anche un rappresentante ufficiale della Repubblica del Portogallo, Magalhaes Lima ".

La Casa del Popolo dei repubblicani di Ravenna fu pagata come le altre case con i soldi dei repubblicani, con il sacrificio insomma di tutti gli iscritti. Aggiungete tutte le altre case costruite soltanto da operai, soltanto da lavoratori, che furono ad un certo momento non soltanto requisite, attraverso quei metodi di violenza e di prepotenza a cui ho accennato prima, ma anche attraverso decreti che portavano la firma augusta del sovrano. Ho qui un decreto datato da Sant'Anna dei Valdieri, addì 10 agosto 1926, e le due firme dicono qualche cosa: Vittorio Emanuele e Federzoni. Orbene, Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e volontà della Nazione Re d'Italia così stabiliva: Visti i decreti del prefetto di Ravenna 18 novembre 1925 e 13 giugno 1926, con i quali, ai sensi e agli effetti del regio decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 64, veniva sciolto il consiglio di amministrazione della "Cooperativa tipografica sociale Mazzoni" e la Casa del Popolo di Ravenna, se ne disponeva la liquidazione del patrimonio e si formulavano proposte per le modalità della liquidazione, per la destinazione delle attività che risultassero dalla liquidazione stessa; ritenuto che i predetti decreti prefettizi, debitamente pubblicati nel Foglio annunzi legali della provincia, sono divenuti irrevocabili; veduto il decreto 24 gennaio 1924, udito il parere del Consiglio di Stato, del quale si adottano i motivi da ritenersi qui integralmente riprodotti (e il Consiglio di Stato non fece che copiare quello che era stato in precedenza il decreto del prefetto di Ravenna), su proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno (Federzoni) abbiamo decretato e decretiamo: le attività che risulteranno dalla liquidazione del patrimonio della predetta cooperativa saranno devolute all'Opera nazionale del dopolavoro.

Ora, questo stesso decreto, con altra data naturalmente e con altri nomi, fu emesso per molte altre istituzioni. Ripeto, io potrei leggervi tutto l'elenco che mi hanno mandato gli amici di Ravenna. Ve ne faccio grazia, non ne parlo perché non voglio abusare del tempo prezioso del Senato. Comunque, si sono verificati questi casi: violenza materiale, brutali invasioni con le armi alle mani, intimidazioni. E poi gli atti notarili, i decreti di scioglimento da parte dei vari prefetti, decreti sovrani che devolvevano il patrimonio alle varie opere, dopolavoro o balilla. E poi ancora alle Amministrazioni, e qui rientriamo in un altro campo: Amministrazioni pubbliche, fasciste o non fasciste che, attraverso degli atti formalmente, e se voi volete, legali, regalavano al partito nazionale fascista degli edifici appartenenti ai comuni, ad enti pubblici, al popolo, al Paese, allo Stato, perché quel partito vi stabilisse le sue grandi e sontuose sedi. Ora, tutto questo vi sembra legale, legittimo, morale?».

Più oltre proseguiva:

« E badate, se io mi sono fermato soltanto al territorio che mi è più particolarmente caro, posso adesso aggiungere qualcosa di più, perché appena si è avuta la notizia che questo disegno di legge era stato presentato al Senato, mi sono pervenute lettere da tutte le parti d'Italia e penso che anche molti dei colleghi di ogni settore abbiano ricevuto solleciti e inviti a questo proposito. Io ne ho ricevute da Padova, dal Circolo artistico; da Firenze, dall'antica "Mutua commessi e impiegati del commercio" (dice il telegramma: "Spogliati fascismo patrimonio immobiliare costituito sessantennio sacrificio, soci accolgono con entusiasmo suo progetto, " ecc.), mi è arrivata una lettera da Reggio Calabria; la società artistica operaia fondata nel 1861, il cui scopo era il mutuo soccorso, ed aveva come presidente onorario perpetuo Giuseppe Garibaldi, è stata espropriata coi sistemi ai quali ho accennato. Mi ha scritto anche la società di pubblica assistenza di Pisa; mi ha scritto la società operaia di mutuo soccorso di Polverigi. A Bologna un palazzo è stato regalato dall'amministrazione del comune al fascio. Dalla Spezia la deputazione provinciale dice che ha deciso di revocare la donazione attuata nel 1939, dopo lunghe resistenze, a favore del partito nazionale fascista del complesso immobiliare costituente la colonia montana di Monte Croce Ligure. La

società operaia vibonese, di Vibo Valentia, il municipio di Palermo - e badate, come vedete, non sono amministrazioni aderenti al settore estremo e neanche al mio partito l'amministrazione comunale di Palermo, che già dal 1943 si occupa del problema della reintegrazione degli enti locali nella proprietà di quei beni di cui durante il periodo fascista sono stati espropriati, mediante la stipula di contratti fraudolenti di favore", ha esaminato il disegno di legge e ha inviato copia del voto espresso in seduta 13 dicembre 1948: "Ritenuto che la villa Gallidoro - che io non conosco ma che certo i colleghi siciliani conosceranno – fu acquistata dall'Opera balilla e per essa dal procuratore generale presidente dell'Opera, onorevole Renato Ricci, con lo stesso atto notarile del 27 settembre 1938 col quale il comune di Palermo riceveva dalla Cassa di risparmio delle province siciliane 2.600.000 lire da restituire in quindici anni, quale somma donata alla detta Opera balilla, che con essa comperava lo stabile...", l'amministrazione di Palermo giustamente preoccupata degli interessi e dei diritti della popolazione di quel comune ha fatto in maniera da revocare le decisioni prese in antecedenza con quei sistemi che voi avete conosciuti e attende che la legge da me presentata, modificata, se voi crederete opportuno, venga incontro a quelle che sono le legittime aspirazioni delle molte amministrazioni e dei molti privati ».

E il senatore Musolino ricordava le violenze contro le cooperative:

« Leggo alcuni brani per dare un'idea del modo con il quale si colpì o si perseguitarono gli amministratori degli organi cooperativistici. Ecco un brano di un giornale dell'epoca che, sotto il titolo: "Fasti e nefasti del ', il 6 maggio 1921 scrive: "Le furie devastatrici dei fascisti non si arrestano alle persone, che essi dicono di voler difendere nel nome dell'onestà e nel bene stesso del proletariato, ma si estendono con selvaggia attività alle cose nostre, alle organizzazioni che abbiamo creato, floride e benefiche, con un lavoro indefesso. Se si volessero elencare tutti gli atti di invasione e di sopruso e di distruzione delle nostre sedi, questo elenco risulterebbe interminabile: lo faremo tuttavia a suo tempo. Sono di questi ultimi giorni, dopo le gesta compiute nel bolognese, la violenza fascista con cui viene imposto alle cooperative di passare al fascio, con una procedura spontanea che va dal seguestro di persona all'estorsione, alle dimissioni, alle bastonate talvolta mortali, come gli stessi giornali fascisti dimostrano con una impudenza più unica che rara...".

"...Le dimissioni del consiglio di amministrazione del Consorzio furono date dopo che, con automobili, furono portati a viva forza nella sede del fascio persone che lo componevano per imporre loro le dimissioni".

Vi sono poi altri articoli che dimostrano questo stato di cose, ma in particolare v'è una circolare dell'onorevole Labriola, allora ministro del lavoro, il quale conferma quello che La cooperazione italiana in quel tempo denunciava. La circolare Labriola diceva: "Scorrendo sulla stampa quotidiana le notizie della lotta che si svolge nel Paese fra fascisti, socialisti e altri elementi politici, questo Ministero ha potuto rilevare come – in occasione di tali conflitti – si siano verificati casi di danneggiamenti e di violenze ad istituzioni cooperative e talvolta cambiamenti coatti delle persone preposte all'amministrazione delle predette istituzioni".

Altri casi, altrettanto clamorosi, si potrebbero ricordare, specialmente nella provincia di Firenze; basti citare la sorte toccata alle Case del popolo del Pignone, Impruneta, Mercatali, Cerbaia, Galluzzo e tante altre i cui sodalizi che svolgevano un'importante attività sociale per lasciare per mesi ed anni i locali vuoti, inutilizzabili ».

Quanto all'aspetto giuridico del problema il senatore Musolino rilevava che:

« Qualcuno potrebbe obiettare il lungo decorso del tempo, la prescrizione, la difficoltà della prova, i casi in cui furono osservate le formalità di legge, casi, però, sostanzialmente dolosi, casi, cioè, in cui i fascisti si impadronivano dei consigli di amministrazione o i prefetti nominavano i commissari, i quali compivano, sotto questa veste, gli atti di alienazione, oggetto del presente disegno di legge; e infine agli atti di devoluzione compiuti dal regime fascista con cui i prefetti, mediante decreti avocarono i beni delle cooperative, delle società di mutuo soccorso, delle Camere del lavoro disciolte, ecc.

Obiezioni tutte di carattere giuridico di non lieve importanza. A tali obiezioni rispondiamo in sede giuridica e in sede politica.

In sede giuridica il disegno di legge all'articolo 1 tratta della nullità degli atti a titolo gratuito. Per tali atti la prova della nullità risulta dal documento stesso per cui i beni furono trasferiti. La prova è *in re ipsa*. La Commissione è andata oltre. Per un eccesso di scrupolosità di tecnica giuridica ha voluto

che l'articolo 1 non affermasse senz'altro la nullità sorgente dall'atto stesso ma che di esso presupponesse la prova. Infatti la formulazione è: "Possono essere dichiarati nulli" invece di "sono nulli gli atti di trasferimento..." come era stato stabilito nella prima compilazione dell'articolo 1, secondo il progetto Macrelli. Esso presuppone l'esame contestuale del titolo, perché l'atto di trasferimento possa essere dichiarato nullo.

Il codice civile dichiara senz'altro la nullità. All'articolo 1418 sancisce testualmente: "Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, ecc. "; la formulazione del codice è tassativa, non ammette discussioni, mentre la formulazione dell'articolo 1 del disegno di legge presentato oggi al Senato ipotizza la nullità del negozio giuridico cioè l'atto non è più nullo ma annullabile, il che è diverso. Ragione per cui presenteremo un emendamento in tal senso. Per gli atti a titolo oneroso l'annullabilità presuppone la prova, quale garanzia delle parti e dei terzi di buona fede. Così per tutti gli altri articoli del progetto Macrelli giuridicamente non vi è nulla da eccepire e le obiezioni in questa sede, per lungo decorso del tempo, sono da ritenersi infondate.

In sede politica i termini della prescrizione non sussistono. Affermiamo in sede politica, perché questo disegno di legge pone una questione fondamentale che avrebbe dovuto essere posta molto prima di oggi e che per diverse circostanze non ha potuto avere la sanzione legislativa. Ne abbiamo una prova in quest'aula parlamentare per i continui rinvii e dibattiti a cui è stato sottoposto questo disegno di legge, il quale porta il numero di progressione 1284. Ma, come rilevasi dalla relazione Boeri, fin dai Comitati di liberazione di Bologna prima, e all'Assemblea Costituente poi, per iniziativa dell'onorevole Canevari, fu posta la questione fondamentale dell'annullamento di tutti gli atti del regime fascista ».

Ancora, il senatore Cosattini nel corso del suo intervento disse:

« Mi associo a quanto ha dichiarato il collega Macrelli. Mi permetto però di osservare che ci accingiamo a rimettere l'esame degli emendamenti alla Commissione senza che, come sarebbe stato desiderabile, il Governo ci abbia detto il suo parere. Se noi avessimo appreso dal Sottosegretario alla giustizia quale sia il suo parere in ordine al progetto, saremmo un poco più tranquilli sulla sorte di questo disegno di legge.

Mi permetto poi di far osservare, in appoggio a quanto detto dal collega Macrelli, che mediante questa legge si intende disporre la restituzione di beni a coloro che ne furono spogliati con violenza o frode, e quindi la commissione di finanza non è particolarmente interessata a pronunciarsi. Si tratta di beni che lo Stato detiene in veste di successore del partito nazionale fascista e ne dispone indebitamente, e vorrei dire immoralmente. Quindi non si tratta altro che di ripristinare il diritto offeso ».

Nel corso della discussione furono presentati alcuni emendamenti e quando qualcuno avanzò la proposta di chiedere il parere della Commissione finanze e del Ministero della giustizia tanto il senatore Paratore, Presidente della Commissione, e l'onorevole Tosato, Sottosegretario alla giustizia, presenti alla discussione non opposero alcuna obbiezione. E poiché ad alcuni parve che un invito del Presidente dell'Assemblea senatore Zoli a rinviare il coordinamento degli emendamenti in Commissione come un tentativo di insabbiare il progetto, il Presidente stesso affermò:

« Volevo innanzi tutto osservare che la espressione del senatore Macrelli secondo cui si vorrebbe insabbiare il disegno di legge è lontana dai sentimenti della Presidenza... ed è completamente fuori luogo. Per quel che riguarda invece il parere della Commissione finanze e tesoro io avevo già rilevato che c'è un articolo del disegno di legge in esame che prevede esenzioni fiscali, e questo certamente interessa la Commissione stessa.

Pertanto io intendevo chiedere solamente che il relatore domandasse il parere alla Commissione finanze e tesoro, e ci venisse poi a riferire verbalmente il giudizio della Commissione stessa. Questa è la proposta: quindi nessun rinvio, che non è ammissibile senza il consenso del Senato, che è investito della discussione di questo disegno di legge.

Relativamente a quello che possa essere il rinvio a giorno fisso, ritengo che nel caso che non pervenissero emendamenti, il disegno di legge potrebbe essere posto all'ordine del giorno della seduta di mercoledi prossimo.

In conclusione, se non vi saranno nuovi emendamenti, questo disegno di legge è rinviato alla seduta di mercoledì prossimo; se invece vi saranno nuovi emendamenti, la Presidenza, d'accordo con la Commissione, fisserà la data della discussione del disegno di legge in esame ». (Seduta del Senato 16 novembre 1950).

La discussione, ripetiamo, rinviata il 16 novembre 1950 in Commissione non tornò in aula che il 12 dicembre 1951, ed anche quella volta fu rinviata in Commissione per ascoltare una dichiarazione del Ministro del tesoro il quale promise di farla il 4 marzo 1952! Il 4 marzo 1952 dopo brevi parole riassuntive del Presidente De Nicola il senatore Gavina disse che il Sottosegretario al tesoro non era ancora in grado di fare la promessa dichiarazioni. Si rese dunque necessario un nuovo rinvio, finché si giunse alla fine della legislatura.

Durante la Il legislatura la proposta non è stata ripresentata da chi con tanta autorità e calore ne ebbe la paternità. Come si spiega questo fatto? Forse i beni in questione hanno avuto una giusta destinazione con una interpretazione estensiva della legge 27 luglio 1944?

Onorevoli colleghi, evidentemente il metodo del rinvio, delle sottigliezze giuridiche, degli scrupoli formali scoraggiò lo stesso proponente onorevole Macrelli e gli altri presentatori.

Nella III legislatura gli onorevoli Barbieri Orazio, Jacometti ed altri ripresero la proposta dell'onorevole Macrelli ed il 18 marzo 1959 presentarono la proposta di legge n. 995.

Nella seduta del 30 maggio 1960, l'onorevole Barbieri svolse detta proposta.

Riproduciamo testualmente dal resoconto stenografico quanto ebbe a dire l'onorevole Barbieri in quella occasione:

« La proposta di legge riproduce analogo provvedimento presentato al Senato il 23 luglio 1948 (atto n. 35) dall'allora senatore Macrelli, e di cui le Camere ebbero occasione di occuparsi con notevole impegno al fine di colmare le lacune contenute nella legge 27 luglio 1944, recante sanzioni contro il fascismo, e di riconoscere alle associazioni e agli enti ai quali il fascismo aveva tolto gli edifici che avevano costruito come sedi per svolgere la loro attività sociale, il diritto alla restituzione di questi beni. Le Commissioni competenti delle due Camere esaminarono questo problema per molto tempo, e per varie ragioni, fra cui anche lo scioglimento dei due rami del Parlamento, il progetto non compì interamente il suo iter parlamentare.

L'iniziativa presa dal senatore Macrelli aveva un valore politico e morale perché si proponeva di riparare i torti subiti ad opera del fascismo e di completare quella legge la quale, come i colleghi ricorderanno, aveva per scopo di avocare allo Stato i beni del partito fascista senza tuttavia tener conto che

molti o alcuni di quei beni non erano di proprietà del regime fascista ma appartenevano alle associazioni dei lavoratori.

Oggi non è più possibile ignorare il problema, anche perché siamo mossi dalla preoccupazione di dare ai lavoratori delle sedi ove possano svolgere la loro attività culturale e ricreativa. Tutti sanno che oggi il problema della ricreazione dopo il lavoro è di interesse generale ed ha assunto una grande importanza. È appunto in considerazione di queste esigenze particolarmente sentite tra i lavoratori che stanno sorgendo in molte province d'Italia sedi nuove, oggetto di ammirazione, e che, permettetemi di dirlo, integrano le insufficienze di molte istituzioni ufficiali. Per raggiungere questi obiettivi, i lavoratori si impongono molti sacrifici attraverso le loro associazioni, come il "Cral", le "Acli", l' "Endas", i circoli combattenti e reduci, ecc.

Ci sembra, pertanto, che il Parlamento abbia il dovere di riparare un'ingiustizia commessa e di restituire ai legittimi proprietari quei beni. Faccio presente che la proposta di legge già presentata dal senatore Macrelli ottenne per due volte il parere favorevole delle due Commissioni competenti e l'attuale proposta di legge riproduce esattamente quel provvedimento.

Chiedo l'urgenza ».

Purtroppo la proposta, nonostante l'urgenza accordata e pur essendo stata assegnata all'esame abbinato della IV Commissione giustizia e della XIII Commissione lavoro in sede referente, non fu mai discussa.

Ecco perché siamo stati costretti a tornare sull'argomento con la presente proposta di legge.

Onorevoli colleghi, molti anni sono trascorsi dal tempo in cui i fascisti commisero quelle violenze e quegli arbitrì per togliere ai lavoratori le loro sedi. A molti colleghi, specialmente ai più giovani, potrà sorprendere la nostra insistenza, ma quei colleghi devono sapere che, malgrado il tempo trascorso, sono ancora viventi molti fondatori di quelle società e costruttori di quegli edifici. Essi conservano ancora gelosamente le polizze, i titoli di proprietà di quei beni e le fotografie delle cerimonie inaugurali. Conservano questi documenti e non si rassegnano a morire senza vedere riparata quella usurpazione.

Se noi oggi ripresentiamo la proposta che già fu dell'onorevole Macrelli e poi degli onorevoli Barbieri Orazio, Jacometti ed altri, non è soltanto per sodisfare la giusta attesa di quei vecchi fondatori repubblicani e sociali-

sti, ma anche per soddisfare esigenze politiche, civili, sociali e culturali.

È superfluo ricordare che non costituisce un onere per lo Stato perché quei beni non furono mai suoi: non li costruì né li ebbe in definitiva dotazione. La stessa legge 27 luglio 1944 gli affida soltanto la custodia di quei beni per destinarli poi ad « associazioni assistenziali, sportive e simili ». Quelli che sono oggetto di questa proposta sono invece gli edifici di cui può essere comprovata la costruzione o la proprietà da parte di società, associazioni, comuni, ecc., prima del fascismo e dal fascismo usurpati.

È tenendo conto della necessità di compiere finalmente un atto di giustizia e di concorrere allo sviluppo della democrazia nel nostro paese che vi roccomandiamo l'approvazione della presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

#### ART. 1.

Tutti gli atti di spossessamento, di esproprio o di trasferimento di beni immobili comunque effettuati, per ragioni politiche, dopo il 1º gennaio 1921 ad iniziativa o col consenso o col favore delle organizzazioni o delle autorità fasciste, in danno di aziende sociali o cooperative, di organizzazioni politiche o sindacali, di case del popolo, e di ogni altro ente similare, si presumono basati su causa illecita e viziati da violenza a sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1343, 1434 e seguenti del Codice civile, e come tali sono nulli.

#### ART. 2.

Si presume, senza possibilità di prova contraria, l'esistenza dei requisiti richiesti per l'applicazione dell'articolo 1 nei seguenti casi:

- a) trasferimenti di immobili effettuati con decreto reale o ministeriale, o in virtù di decreto prefettizio;
- b) trasferimenti effettuati anche per interposta persona ed anche in sede di esecuzione coattiva o concorsuale da aziende cooperative, da associazioni politiche, sindacali, culturali, da case del popolo od enti ed associazioni similari preesistenti al 28 ottobre 1922 e non aderenti al movimento fascista, a favore del partito nazionale fascista o organizzazioni, associazioni, federazioni, enti di qualsiasi natura dipendenti dal partito nazionale fascista o ad esso comunque aderenti.

## ART. 3.

Ai fini dell'applicazione delle precedenti disposizioni si presume di diritto interposta persona il privato che abbia acquistato beni

nel modo previsto dall'articolo 2, lettera b), quando egli li abbia successivamente donati ad una delle organizzazioni, associazioni, federazione, od enti indicati nella disposizione stessa.

#### ART. 4.

Nei casi contemplati negli articoli 2, 3, quando non esistono a carico degli acquirenti indicati nell'articolo 1 presunzioni sufficienti per la nullità dell'atto si intenderà raggiunta la prova della violenza quando si dimostri che il venditore è stato invitato a vendere da esponenti di organizzazioni o di autorità fasciste.

#### ART. 5.

Qualora il trasferimento sia avvenuto a carico di persone che possedevano per conto di un'associazione, l'azione dovrà essere promossa dal capo provinciale o nazionale attualmente in carica di detta associazione e la restituzione dovrà essere pronunciata a favore del fondo comune dell'associazione costituita dagli associati della provincia, nella quale i beni da rivendicare sono posti e ciò ai sensi dell'articolo 37 del Codice civile.

Qualora infine il trasferimento sia avvenuto a danno di cooperative, case del popolo ed altri enti simili, anche per interposta persona, l'azione potrà essere promossa da uno solo degli appartenenti a tali enti all'epoca del trasferimento, o da uno dei suoi eredi e la restituzione avverrà a favore dell'ente da ricostituirsi rappresentato provvisoriamente dall'attore. Le norme per la ricostituzione dell'ente formeranno oggetto di legge speciale.

## ART. 6.

Ai fini della presente legge la prova per testi è ammissibile senza limiti anche contro l'atto scritto. L'incapacità a testimoniare prevista dall'articolo 246 del Codice di procedura civile non è applicabile ai soci non amministratori delle cooperative ed ai membri di associazioni che non ne avevano la rappresentanza.

## ART. 7.

Qualora i beni oggetto di rivendica si trovino ancora intestati alla persona di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge o ad acquirenti con titolo trascritti dopo il 25 luglio 1945, il rivendicante dovrà restituire ad essi il prezzo figurante negli atti relativi ai trasferimenti annullati.

#### ART. 8.

Per i beni oggetto di rivendica che, passati allo Stato in virtù del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, fossero stati dallo Stato stesso alienati o ceduti a terzi, lo Stato dovrà corrispondere ai rivendicanti quanto abbia ricavato dalla cessione.

#### ART. 9.

I terzi di buona fede, che abbiano acquistato dallo Stato altri diritti reali di godimento sul bene oggetto della rivendica, non potranno opporsi alla rivendica ma avranno titolo per conseguire una indennità pari alla media tra il prezzo sborsato per l'acquisto dei diritti ed il loro valore attuale. Essi dovranno rispondere dei frutti solo dal giorno della notifica della domanda di rivendica ed avranno tutti i diritti consentiti ai possessori di buona fede.

#### ART. 10.

I terzi di buona fede, che abbiano acquistato diritti reali di garanzia sugli immobili oggetto della rivendica, conserveranno tali diritti ed avranno diritto di esigere il pagamento soltanto nei confronti del rivendicante qualora il debitore diretto sia a sua volta terzo di buona fede.

## ART. 11.

Per le somme che il rivendicante dovrà pagare a tacitazione dei diritti spettanti ai terzi di buona fede avrà rivalsa, salvo che per i miglioramenti, verso le persone contro le quali viene esperita l'azione di nullità e di annullamento ai sensi degli articoli precedenti.

#### ART. 12.

Le azioni nascenti dalla presente legge saranno promosse avanti alla magistratura ordinaria competente per valore e territorio e sarà applicata la procedura ordinaria salvo le norme di cui agli articoli seguenti.

#### ART. 13.

I termini a comparire di cui all'articolo 166 del Codice di procedura civile sono ridotti alla metà.

I rinvii per istruttoria o per trattazione non possono per nessun motivo essere superiori a 15 giorni.

#### ART. 14.

I termini per l'appello e per il ricorso per cassazione sono ridotti a metà. Tutti gli atti processuali e le sentenze sono esenti da bollo e saranno registrati gratuitamente.

Tale esenzione è estesa ai documenti che saranno prodotti dalle parti anche se per loro natura avrebbero dovuto essere sottoposti a registrazione indipendentemente dalla produzione in giudizio.

## ART. 15.

Tutte le esenzioni fiscali e le ripetizioni di tasse percette previste dal decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 252, e dal decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 222, sono applicabili agli atti contemplati dalla presente legge.

Per quanto riguarda la retrocessione consensuale, le esenzioni avranno la durata di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.